

Associazione Disabili e Familiari
Sede legale Viale Peruzzi, 22 41012 Carpi(Mo)
Tel. 335 5274511 – email ass.adifa@virgilio.it

**Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione Disabili e
Familiari – A.Di.Fa - C.F. 90033920365**

Oggi 14 giugno 2019 alle ore 18,00 presso la sede della Cooperativa Nazareno in via Bollitora a Carpi si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Disabili e Familiari – A.Di.Fa. per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117_17).

Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione sig. Luigi Lamma che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

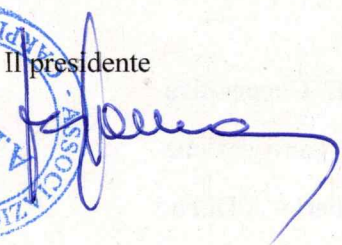
Il Presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della

modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

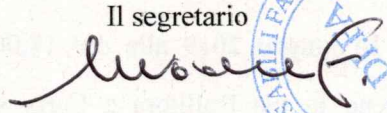
Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 20.

Il presidente



Il segretario



In allegato

Foglio presenze assemblea del 14 giugno 2019 (indicare anche eventuali deleghe)

Nuovo Statuto dell'Associazione A.Di.Fa.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 01-07-2019
N° 1504 Atti Privati Serie 3
€ 0,50 M.0

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega
Direttore provinciale

IL FUNZIONARIO
Francesca Brucculeri



Associazione di promozione sociale

Disabili e Familiari ADIFA APS

"ADIFA-APS"

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione di promozione sociale Disabili e Familiari "ADIFA" APS, Acronimo: "ADIFA-APS", con sede nel Comune di Carpi (MO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

3) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori





ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

5) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale d, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- 1) L'attività di tutela e rappresentanza degli interessi



morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e loro familiari (successivamente indicati per brevità, "disabili"), presso le Amministrazioni pubbliche e-o private, presso gli Enti ed Istituzioni che si occupano dell'educazione, del lavoro, della cura ed assistenza di disabili fisici e-o intellettivi.

2) Promuove e tutela l'inserimento al lavoro delle persone disabili presso Enti pubblici e privati, nonché l'attività di solidarietà sociale, culturale ed etica.

3) Si attiva affinché la persona disabile possa inserirsi appieno nel tessuto sociale al pari di ogni altro cittadino ed affinché vengano rimosse le barriere architettoniche, materiali, culturali e-o pregiudiziali che impediscano alla persona disabile di realizzarsi in quanto cittadino portatore di diritti.

4) Opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Enti Pubblici e soggetti privati nel campo dei trasporti, dell'assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, della formazione professionale, delle case protette, dello sport e del tempo libero.

5) L'Associazione è chiamata a svolgere qualsiasi attività atta a tutelare la dignità, la mobilità, la salute, l'inclusione, l'integrazione sociale e il pieno svolgimento ed esigibilità dei diritti soggettivi e dei legittimi interessi tutti delle persone affette da disabilità fisica e-o intellett-



tiva e/o mutilazioni, affinché si possa in concreto realizzare la sostanziale parità fra cittadini.

6) L'Associazione può partecipare ad eventuali forme federative con Associazioni di altre categorie di disabili ed aderire ad eventuali organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale dei disabili.

7) Può costituire eventuali fondazioni nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale e istituire cooperative sociali o aderire a quelle in essere.

8) L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività atta a perseguire gli scopi sopra illustrati.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

a) Iniziative di informazione e formazione dei Soci e dell'opinione pubblica sulle tematiche relative alla disabilità, ai diritti dei disabili e ai servizi a disposizione dei disabili.

b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamen-



to e/o ricerca fondi.

e) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

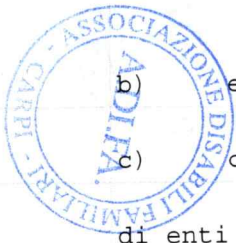
9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

10. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;



b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato pres-



so il Registro unico nazionale del terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata da parte del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art. 4 Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio effettivo e simpatizzante è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 3) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.



4) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

8) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per due anni;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

9) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:



a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli associati;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; il diritto di voto si acquisisce con l'adesione;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Comitato Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di controllo contabile.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gra-



tuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 L'Assemblea dei soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,



dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro presente del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (fax o posta elettronica) da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

9) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Art. 9 II Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.



I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;



e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della quota;

i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

4) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di carica, in caso di parità il più anziano di età.

5) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno tre dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (fax o posta elettronica) da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione ordinaria, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In caso di riunioni d'urgenza, straordinarie, 24 ore prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteci-



pano tutti i membri del Comitato Direttivo.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, una volta approvati vengono conservati agli atti.

Art. 10 II Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano di carica, in caso di parità il più anziano di età.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Organo di controllo

1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al



ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre la revisione legale qualora sia necessaria per legge e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.



Art. 13 Norma finale

1) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.



Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto è esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-
2017) e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 terzo
comma in quanto si tratta di adeguamento statutario necessario
per legge.